

SENT. 32/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

in composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario Diego Maria POGGI, quale giudice designato, ha pronunciato, in esito all'udienza in data 24 ottobre 2024, la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 924** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, nei confronti dell'agente contabile – economo del Comune di Pontey, sig. BOIS Michele (cod. fiscale BSOMHL67H25A326R);

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c;

VISTI gli atti di causa;

PRESENTI, all'udienza in camera di consiglio del 24 ottobre 2024, la Segretaria dott.ssa Geltrude PETRINI;

UDITO il Pubblico Ministero nella persona della Sostituto Procuratore regionale dott.ssa Francesca COZZA.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa sezione in data 22 dicembre 2023, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto dell'agente contabile in epigrafe, per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021.

Il Giudice designato, in accoglimento del predetto ricorso, con il decreto n. 6 depositato in data 9 gennaio 2024, assegnava al predetto agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024 per il deposito del conto all'Ente e, a quest'ultimo, il termine del 31 luglio 2024 per il deposito del conto stesso presso la sezione giurisdizionale.

Entro il termine assegnato, risulta che il Comune di Pontey abbia provveduto al deposito dei conti predetti.

In data 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l'istanza per la fissazione dell'udienza, ai fini della definizione del giudizio per resa del conto sopra richiamato.

All'udienza odierna, il Pubblico Ministero conclude chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l'obbligo adempiuto per intero, anziché l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando in ogni caso impregiudicata ogni valutazione circa la regolarità dei conti medesimi.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo giudice che, una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, anche ai sensi dell'art. 144 c.g.c., con sentenza anch'essa monocratica, essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l'eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell'art. 142 c.g.c. (in senso conforme e condiviso da questo Giudice, da ultimo, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e Sezione giurisdizionale per la Regione

Puglia n. 389/2023).

Inoltre, atteso che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del C.G.C. non richiederebbe motivazione, questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l'estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza (in tal senso, recentemente, anche Sez. Giurisdizionale Lombardia n. 36/2024; Sez. Giurisdizionale Basilicata n. 14/2024; Sez. Giurisdizionale Liguria n. 63/2024; Sez. Giurisdizionale Veneto n. 101/2024).

Considerato che risulta che i conti dell'agente contabile in epigrafe siano stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il P.M. ha chiesto la fissazione dell'odierna udienza, questo Giudice deve pertanto procedere alla definizione del giudizio per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. del c.g.c..

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso ad Aosta, nella camera di consiglio in data 24 ottobre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dott. Diego Maria POGGI

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 28 ottobre 2024

Il funzionario

Geltrude Petrini